



TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione n.1/2023 – Procedimento 1/2023

Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente
Avv. Marco Bernardini, Componente
Avv. Ottorino Giugni, Componente

Il 26 settembre 2023, presso la sede Fidaf sita in Piazza de Bosis 15, Roma, alle ore 12.00 circa si è riunito il Tribunale Federale nelle persone di Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente; Avv. Marco Bernardini, Componente; Avv. Ottorino Giugni, Componente. Sono altresì presenti il Procuratore Aggiunto Dott. Lorenzo Giua ed il Sostituto Procuratore Federale Dott. Giampaolo Pinna, mentre non sono presenti gli incolpati sig. Argeo Tisma, Sig. Samuel Storari. È infine presente il Segretario del Tribunale Federale, Dott. Filippo Pepi.

A questo punto prende la parola il Sostituto Procuratore Federale che informa il Tribunale Federale circa le circostanze che assumono rilevanza in merito alla discussione del procedimento oggi in esame. Nei fatti: a seguito della segnalazione della Società ASD Mastini Verona, sanzionata per l'utilizzo dell'atleta Samuel Storari, vengono iniziate le indagini. Dalle stesse emerge ancora che Storari aveva giocato precedentemente con la Società Giants Bolzano e la prima volta era stato tesserato nel 2011 con nome errato, come Stotari Samuel; nel 2013 la Società Giants aveva cercato di tesserarlo di nuovo (con nome corretto) ma, per meri motivi procedurali, non era riuscita nell'intento. Nel 2020, lo Storari veniva tesserato con il nome corretto per le Stagioni sportive 2021 e 2022 e dunque come Storari Samuel.

Il Presidente Tisma, interpellato, ha confermato al Sostituto Procuratore che fosse la stessa persona pur rappresentando che, a suo giudizio, si dovesse trattare di un nuovo tesseramento e non un rinnovo.

Udito anche il Sig. Storari, questi ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'equivoco in fase di tesseramento ed ha altresì dichiarato di aver chiesto conferma al Presidente se poteva disputare il Campionato in questione, come poi - a seguito delle rassicurazioni del Presidente in tal senso - è dunque accaduto; ciò veniva in effetti anche supportato dalla circostanza che il tesserino dello Storari era datato 2021 e che quindi poteva apparire come un "nuovo" tesseramento.

Alla luce di quanto testé riportato, la Procura evidenzia che lo Storari ha irregolarmente e certamente partecipato a due gare della Coppa Italia 2021, Giants Bolzano vs/ Seamen Milano del 17.10.2021 e Giants Bolzano vs/ Lions Bergamo del 07.11.2021.

La Procura Federale, pertanto, chiede le seguenti sanzioni:

15 gg di sospensione per il Sig. Argeo Tisma;
2 gg di squalifica per il Sig. Samuel Storari;
€ 100,00 di ammenda per la soc. Giants Bolzano;

Il Tribunale Federale, riunitosi in Camera di Consiglio, all'unanimità dei suoi componenti, per le ragioni di cui in motivazione, pronuncia il seguente dispositivo:


PQM

In accoglimento parziale delle richieste della Procura Federale commina le seguenti sanzioni:


- 15 gg di sospensione per il Sig. Argeo Tisma;
- ammonizione con diffida per il Sig Samuel Storari

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023


Avv. Paola Di Vincenzo,
Presidente



Avv. Marco Bernardini,
Componente



Avv. Ottorino Giugni,
Componente





II TRIBUNALE FEDERALE

N. R.G. 1/2023

Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 settembre 2023, riunitosi nelle persone di:
Avv. Paola Di Vincenzo – Presidente;
Avv. Ottorino Giugni – Componente;
Avv. Marco Bernardini – Componente
all'unanimità, ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare promosso con atto di deferimento della Procura Federale ritualmente trasmesso a questo Tribunale nei confronti:

del signor Argeo TISMA, all'epoca dei fatti Presidente della Società Giants Bolzano, per rispondere: *“per la violazione di cui agli artt. 4 - co. 1, 6 - co. 1, lett. a), e 7 – co. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione alle Norme attuative Coppa Italia 2021 che prevedono: <La Coppa Italia 2021 è riservata agli atleti nati dal 2000/2001/2002 ed a tutti i tesserati per quali l'anno 2021 rappresenti il 1° o il 2° anno di tesseramento FIDAF>; per aver consentito o comunque non aver impedito che l'atleta tesserato per la società GIANTS BOLZANO Samuel Storari partecipasse alle seguenti gare di Coppa Italia 2021: Giants Bolzano – Seamen Milano del 17.10.2021 e Giants Bolzano - Lions Bergamo del 7.11.2021”*;

del Sig. Samuel Storari, all'epoca dei fatti atleta tesserato per la società Giants Bolzano, per rispondere: *“per la violazione di cui agli artt. 4 - co. 1, 6 - co. 1, lett. a), e 7 – co. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione alle Norme attuative Coppa Italia 2021 che prevedono: <La Coppa Italia 2021 è riservata agli atleti nati dal 2000/2001/2002 ed a tutti i tesserati per quali l'anno 2021 rappresenti il 1° o il 2° anno di tesseramento FIDAF>; per aver partecipato alle seguenti gare di Coppa Italia 2021: Giants Bolzano – Seamen Milano del 17.10.2021 e Giants Bolzano - Lions Bergamo del 7.11.2021”*;

della soc. GIANTS BOLZANO per rispondere: *“di responsabilità diretta ed oggettiva di cui all'art. 4, co. 1, e 7, co. 3 del Regolamento di Giustizia in relazione alle norme attuative Coppa Italia 2021 per le condotte contestate ai tesserati Argeo Tisma e Samuel Storari come descritte nei precedenti capi di incolpazione.”*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omesso lo svolgimento del processo ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, 2° co., n. 4 c.p.c. è pur opportuno in sintesi precisare quanto segue.

L'atto di deferimento è stato preceduto da indagini preliminari aperte dalla Procura Federale a seguito della ricezione della mail datata 29 ottobre 2022, inviata alla Segreteria FIDAF dal presidente della Società Mastini Verona, Sig. Simone De Martin.

Nella comunicazione il dirigente segnalava presunte irregolarità commesse dalla società GIANTS Bolzano e relative alla partecipazione alla Coppa Italia 2021 dell'atleta Samuel Storari, già tesserato per la predetta società nelle stagioni dal 2011 al 2013, così come già accertato dal Giudice Sportivo Nazionale con sentenza del 28 ottobre 2022.

In particolare, la doglianza del Presidente della Mastini Verona aveva a fondamento la circostanza che *“La Coppa Italia 2021 è riservata agli atleti nati negli anni 2000/2001/2002 e a tutti i tesserati per i quali l'anno 2021 rappresenta il primo o secondo anno di tesseramento FIDAF”*.

L'atleta in questione, pertanto, non avrebbe potuto partecipare alla citata manifestazione sportiva trattandosi di un rinnovo e non già di un nuovo tesseramento.

In effetti, l'Ufficio Tesseramenti confermava la circostanza sottolineando però che si era trattato di un errore materiale perché l'atleta in questione era stato tesserato originariamente - nel 2011 e nel 2012 - con il nominativo (sbagliato) di “Stotari” Samuel. Solo successivamente nel 2013, l'Ufficio Tesseramenti aveva riportato correttamente il nominativo dello Storari ma tale “correzione” *“non ha poi avuto esito nel tesseramento effettivo a causa di problemi di ordine amministrativo”*.

A confortare la valutazione di tale tesseramento come “nuovo”, si era posta anche la circostanza che, dal momento che il nome dell’atleta inserito nel 2021 era diverso da quello precedente (errato), il sistema non ha potuto riconoscere la “doppia utenza”, atteso che i codici fiscali generati erano diversi.

All’udienza dibattimentale del 26 settembre 2023, nessuno è comparso per gli incolpati e la Procura Federale, ha concluso chiedendo che venissero loro comminate se seguenti sanzioni: 15 giorni di sospensione per il Sig. Argeo Tisma, 2 gg di squalifica per il Sig. Samuel Storari ed €. 100,00 di ammenda per la società Giants Bolzano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò premesso, il Collegio ritiene fondata la domanda di deferimento dispiegata dalla Procura Federale nei confronti dei citati deferiti per quanto meglio in appresso.

Ad avviso di questo Collegio, da detta fase istruttoria, e in particolare dalla “Relazione di Indagine” del 25 febbraio 2023, emerge essenzialmente la responsabilità del Sig. Argeo Tisma oltre che, in misura marginale, quella dello Storari.

Infatti, come si apprezza già attraverso una prima disamina del fascicolo tutto (poi naturalmente confortata da un più attento esame di quanto dedotto e prodotto dalla Procura Federale), per l’atleta Storari non si trattava di un “nuovo” tesseramento ma di un mero rinnovo.

A tal proposito, ad avviso del Collegio, la circostanza in questione non poteva sfuggire al sig. Argeo Tisma che è stato Presidente della Società dal 1994, come dallo stesso dichiarato.

Ciò dunque “impondeva” che lo stesso “riconoscesse” fisicamente l’atleta Storari con il conseguente dubbio (se si trattasse di “nuovo” o di rinnovo di tesseramento) quantomeno da esternare agli uffici competenti.

Di minore rilevanza appare, ad avviso del Collegio, la posizione dell’atleta Samuel Storari che ha preso parte alle due gare di Coppa Italia su richiesta della Società, senza probabilmente avere precisa consapevolezza delle norme che regolamentano tale manifestazione sportiva.

Per tutto quanto esposto, non si condivide la richiesta dell’ammenda formulata dalla Procura nei confronti della società sportiva.

Alle luce di tali evidenze probatorie, il Tribunale Federale, all’unanimità dei suoi componenti, per le ragioni di cui alla presente motivazione ha pronunciato il seguente dispositivo

PQM

in accoglimento parziale delle richieste della Procura Federale commina le seguenti sanzioni:

- 15 giorni di sospensione per il Sig. Argeo Tisma;
- ammonizione con diffida per il Sig. Samuel Storari.

Così deciso in Roma, 26 settembre/5 ottobre 2023

Presidente
F.to Avv. Paola Di Vincenzo

Componente
F.to Avv Ottorino Giugni

Componente
F.to Avv. Marco Bernardini